



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Coordinamento Attività Tecnico Edilizia
via M. Gonzaga 6 – Milano
tel. 02 88931 – fax 02 8893344

CAPITOLATO SPECIALE

per contratti da stipulare a corpo

Lavori di rifacimento controsoffitti ella sede di Milano FIORI;

importo complessivo dei lavori euro 497.000,00

di cui euro 14.500,00 oneri per la sicurezza

PARTE PRIMA: norme di carattere generale
PARTE SECONDA: descrizione tecnica ed economica

PARTE PRIMA: norme di carattere generale

articolo 1 - Modalità di stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

La sottoscrizione della lettera di aggiudicazione, da registrarsi in caso d'uso, ha valore di sottoscrizione del contratto, e sottintende la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua esecuzione a regola d'arte.

L'importo del contratto non può variare né in aumento né in diminuzione, le quantità ed i lavori indicati nei documenti progettuali hanno valore indicativo.

E' obbligo della ditta offerente verificare le quantità e i lavori necessari per realizzare l'intervento completo, funzionante e a regola d'arte.

I prezzi riportati nell'elenco contrattuale, ove previsto, sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

La stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di venti giorni da comunicare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso all'appaltatore spetta il solo corrispettivo del lavoro già eseguito e quanto espressamente previsto dalle leggi e regolamenti in materia, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ogni ragione e pretesa di qualsiasi genere.

articolo 2 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il presente capitolato speciale;
- gli elaborati grafici, fotografici e relazionali;
- il piano di sicurezza.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

articolo 3 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale (Dpr 554/1999), in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutti gli esecutivi di cantiere redatti dall'appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della direzione lavori; tali progetti o elaborati andranno allegati alla documentazione di collaudo.

La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell'ambito del cantiere per causa dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

articolo 4 – Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori. Tale mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante.

Ogni variazione del domicilio dell'appaltatore o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona con mandato di rappresentanza deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante di un nuovo atto di mandato.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed iscritto all'albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

articolo 5 – Consegna e inizio lavori

La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori (anch'esso formalizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.

L'appaltatore è tenuto altresì a trasmettere alla direzione lavori, con cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale sia a quello delle eventuali imprese subappaltatrici.

All'inizio del contratto l'appaltatore dovrà inoltre produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente segnalata, anche per effetto dei subappalti autorizzati.

L'elenco di cui sopra dovrà essere corredato da una copia del libro unico del lavoro.

articolo 6 – Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore impediscano, in via temporanea, l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

L'appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L'accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al riconoscimento delle giustificazioni avanzate.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l'appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici.

Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di

sospensione dei lavori o di proroghe, l'impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di personale nell'edificio.

Il cantiere interesserà, a rotazione come deciso dalla Direzione lavori, ogni singolo piano fuori terra del fabbricato.

Sono esclusi il dodicesimo ed il tredicesimo piano a "terrazzo" del corpo alto e il quarto piano a "terrazzo" del corpo basso.

L'evoluzione del cantiere e dell'intervento dovrà avvenire in modo che l'impresa iniziati i lavori su ogni singolo piano, lo riconsegna completamente ultimato e funzionante entro 5 settimane relativamente ai piani del corpo alto e entro 7 settimane (complessive) per i piani del corpo basso.

Ad ogni riconsegna di piano ultimato i lavori saranno sospesi e l'impresa si allontanerà per 3 settimane consecutive per ogni piano del corpo alto e 5 per i piani del corpo basso, in modo da consentire all'INPS di effettuare le pulizie ed i traslochi necessari.

L'impresa condivide ed accetta che tutte le sospensioni dei lavori come programmato, gli allontanamenti dell'impresa dal cantiere, le sorveglianze e gli interventi necessari per garantire la funzionali delle opere e degli impianti nonché la sicurezza delle aree e del cantiere sono già remunerati nei prezzi offerti e contrattuali.

articolo 7 - Ultimazione dei lavori

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nella parte seconda del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino.

articolo 8 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi viene applicata una penale come previsto nella parte seconda del presente capitolato speciale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

articolo 9 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Nel caso l'importo dell'appalto preveda il collaudo finale anziché il certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

articolo 10 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni del programma, la direzione dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi di urgenza, non sarà inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo. Scaduto il termine assegnato la direzione lavori verificherà, in contraddittorio con l'appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita e compierà processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Nel caso che l'inadempimento permanga, la stazione appaltante potrà deliberare la risoluzione del contratto.

Resta ferma l'applicazione delle penali.

L'appaltatore sarà tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto.

La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti darà origine a formale richiamo; dopo due richiami per inosservanza dei termini fissati la stazione appaltante potrà disdetta-re il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

articolo 11 - Anticipazione

Non è dovuta alcuna anticipazione.

articolo 12 – Contabilità e pagamenti

La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato speciale.

In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza.

Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporrà alle necessarie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini emessi ed alla loro esecuzione a regola d'arte.

Lo stato di avanzamento lavori, con allegate le fatture, saranno liquidate dal responsabile del procedimento.

I corrispettivi saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale.

articolo 13 - Pagamenti a saldo e conto finale

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla direzione lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni; trascorso tale termine il conto finale si intende comunque come definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo precedente, nulla ostando, sarà pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civi-

le.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente dovrà essere rilasciata secondo lo schema di polizza tipo 1.4, di cui al decreto ministeriale 123 del 12 marzo 2004, e cesserà la propria efficacia due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

articolo 14 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

articolo 15 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

articolo 16 - Misurazione e valutazione dei lavori

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i criteri indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 17 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione lavori.

L'appaltatore è il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a piè d'opera sia in opera, come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazione dei lavori.

articolo 18 - Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, se prevista dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è pari al 2% dell'importo a base di gara e dovrà essere costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, accompagnato dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui

all'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- da fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., redatta secondo lo schema di polizza tipo 1.1., di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004.

articolo 19 - Garanzia fideiussoria

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

Detta garanzia fideiussoria (schema di polizza tipo 1.2, di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004) deve contenere le seguenti condizioni:

- rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
- impegno da parte del garante a versare l'importo della cauzione in seguito a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante potrà altresì valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In ogni caso si applicano tutte le disposizioni di cui all'articolo 101 del Dpr 554/1999.

articolo 20 – Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa, che dovrà coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi, deve essere stipulata secondo lo schema di polizza tipo 2.3 ("Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di

manutenzione”), di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004.

Le somme da assicurare sono indicate nella parte seconda del presente capitolato speciale.

articolo 21 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La categoria prevalente è subappaltabile in misura non superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di cui alla successiva lettera d);
- d) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti in materia di qualificazione delle imprese (Dpr 34/2000 e successive modificazioni), salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che l'affidatario del subappalto sia in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sui disabili (legge 68/1999);
- f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., l'impresa che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Insieme al contratto e alla documentazione di cui sopra l'appaltatore dovrà produrre anche dichiarazione dei subappaltatori che attesti la presa visione e l'accettazione del piano della sicurezza della stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'appaltatore di opere è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

articolo 22 – Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discrezionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

Non è peraltro ammissibile l'autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rapporto patrimoniale eventualmente instauratosi tra l'appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

articolo 23 – Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli aggiudicatari.

articolo 24 – Danni

L'appaltatore risponde di tutti gli eventuali danni che le proprie maestranze e/o attrezzature dovessero provocare a terzi o alla stazione appaltante, e sarà pertanto obbligato a risarcire, sostituire o riparare a sua cura e spese quanto danneggiato o asportato.

articolo 25 – Variazione dei lavori

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale (Dpr 554/1999) e dall'articolo 132 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo

in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 132 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. .

Salvo i casi di cui sopra è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Per eventuali lavorazioni non previste nella parte seconda del presente capitolato speciale, la direzione lavori si riserva la facoltà di ricorrere a prestazioni in economia, remunerate secondo le vigenti tabelle di fatturazione dell'Assistal ridotte del ribasso d'asta. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari per l'acquisizione di materiali o lavorazioni saranno desunti dal listino della C.C.I.A.A. di Milano in vigore all'atto della stipula del contratto.

articolo 26 – Norme di sicurezza generale

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell'ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.

articolo 27 – Piani di sicurezza

L'appaltatore, dopo aver preso attenta visione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza degli stabili predisposto dalla stazione appaltante, è obbligato a redigere, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante medesima, il piano di sicurezza, e ad osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, quanto in esso contenuto.

L'appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per i lavori che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l'appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

articolo 28 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo quanto previsto all'art. 28, comma 1 e all'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 81/2008; inoltre l'appaltatore svolge gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 81/2008.

Il piano deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare alla direzione lavori il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza.

articolo 29 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore medesimo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

articolo 30 – Riserve e controversie

Qualsiasi reclamo o riserva che l'appaltatore ritenga di avanzare, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento generale (Dpr 554/99).

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura uguale o superiore al 10 per cento, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata della direzione lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d'appalto.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

articolo 31 – Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei lavori

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata all'appaltatore con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al riguardo dalla direzione lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- in tutti i casi previsti dall'articolo 135 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la stazione appaltante ne darà comunicazione all'appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In tale data si procederà, in contraddittorio fra la direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'elencazione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera che devono essere tenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, salvo ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine;

- b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- c) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

articolo 32 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la pulizia dei luoghi d'intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall'appaltatore o dai subappaltatori, nonché la pulizia di tutti i locali;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non è possibile utilizzare quelli dello stabile; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere

eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- la fornitura di tutti i mezzi d'opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed opere provvisorie diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge, comprendenti gli oneri derivanti dall'eventuale divieto di usare impianti elevatori per il trasporto di materiali;
- l'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, la consegna a piè d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che la stazione appaltante non è in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuovi materiali da porre in opera, né per l'accumulo provvisorio di macerie;
- tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando ciò sia ordinato, per necessità di cantiere dall'economato;
- la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparecchi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;
- la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle maniglie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;
- la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze impiegate in conformità agli articoli 18 e 20 D.Lgs. 81/2008;
- le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d'arte, senza che la stazione appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;
- le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occupazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere.

articolo 33 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, anche di quelli che eventualmente entreranno in vigore nel corso dei lavori,

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la stazione appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza e procede all'applicazione di una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

articolo 34 – Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto:

- i materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell'ambito dell'appalto devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;
- i materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell'ambito dell'appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese dell'appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari procedure di smaltimento, l'appaltatore è tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

articolo 35 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

articolo 36 – Cartello di cantiere

L'appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Sul cartello devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, la categoria dei lavori subappaltati e l'importo dei medesimi.

E' inoltre a carico dell'appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di pericolo esistenti nell'area di cantiere.

articolo 37 – Campioni

Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte seconda del presente capitolato speciale e negli elaborati grafici; la produzione delle campionature, quando prevista, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna.

La direzione lavori, con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'appaltatore è tenuto a presentare i nuovi campioni.

Avvenuta la definitiva approvazione della direzione lavori, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall'appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro è a cura e a spese dell'appaltatore.

articolo 38 – Danni da forza maggiore

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 20 del capitolato generale (D.M. 145/2000) e dell'articolo 139 del Dpr 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall'appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento

articolo 39 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze di installazione e di esercizio occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti riguardanti la gestione del lavoro, dall'aggiudicazione all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'IVA. è regolata dalla legge e sarà rimborsata in occasione dei pagamenti.

PARTE SECONDA: descrizione tecnica ed economica

articolo 40 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il rifacimento dei controsoffitti della sede di Milano Fiori in Via P. D'Anghiera, n.2 a Milano.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative necessarie secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

Costituiscono elementi di appalto tutte le opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'appalto.

articolo 41 - Durata ed ammontare dell'appalto

Le opere oggetto del presente appalto devono essere eseguite in giorni 750 complessivi, di cui giorni 519 di lavori, naturali e non consecutivi, come da crono programma, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'importo dei lavori a base di gara è definito come segue:

		Euro
1	a corpo	482.500,00
2	oneri per la sicurezza	14.500,00
1+2	totale	497.000,00

L'importo contrattuale sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo di cui alla riga 1, e aggiungendo poi a tale valore l'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui alla riga 2, non soggetto a ribasso.

articolo 42 - Categoria delle opere e classificazione degli interventi

Categoria prevalente **OS 8** (DPR 34/2000) **Classifica II**

articolo 43 - Copertura assicurativa

Come indicato all'articolo 20 della parte prima del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a prestare una copertura assicurativa, secondo lo schema 2.3. del D.M. 123 del 12 marzo 2004.

Gli importi da garantire sono i seguenti:

sezione A:

- partita 1 = importo di aggiudicazione (opere)
- partita 2 = euro 1.000.000,00 (opere preesistenti)
- partita 3 = euro 1.000.000,00 (demolizione, sgombero, bonifiche)

sezione B = euro 2.000.000,00 (responsabilità civile)

articolo 44 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 7.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali, escluso il sabato e la domenica.

Qualora fosse necessario eseguire alcune lavorazioni al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a più riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al personale, o per non compromettere la produttività degli uffici, l'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potrà esigere particolari ed ulteriori compensi.

articolo 45 - Descrizione delle opere

allestimenti di cantiere.
rimozione e smaltimento dei controsoffitti esistenti.
fissaggio al solaio degli impianti e apparati.
realizzazione di velette.
fornitura e installazione di controsoffitti.
Fornitura e installazione di apparecchi illuminanti.
Installazione e attivazione degli impianti preesistenti.
Tinteggiature e pulizie.

articolo 46 - Forma dell'appalto

I lavori oggetto del presente contratto d'appalto saranno dati a **CORPO**.

Tutte le opere oggetto del presente appalto saranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutti i lavori, opere, assistenze e forniture che compongono le varie opere descritte nel progetto e sopra riassunte.

I prezzi a forfait includono tutti i lavori, forniture, prestazioni, assistenze e allestimenti necessari per dar l'opera finita e funzionante. Eventuali nuove opere, preventivamente autorizzate dal Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate a corpo o a misura, in base a prezzi unitari da concordare.

articolo 47 - Modalità di esecuzione

I lavori si svolgeranno in uffici funzionanti (o comunque in locali funzionanti) e fabbricati aperti al pubblico e sarà considerata, in ogni caso prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza del personale e degli utenti nonché le esigenze produttive degli uffici e pertanto i lavori saranno condotti con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti ed eventuali concentrazioni di orario che saranno necessari al fine di limitare i disagi e non compromettere la funzionalità degli uffici stessi

Quando, per obiettive esigenze di sicurezza o produttività, fosse necessario eseguire alcuni lavori fuori del detto orario, ovvero a più riprese, la ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni in tal senso impartite, senza esigere particolari ed ulteriori compensi, indennità ecc.

Alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in modo significativo la produttività della sede dovranno essere eseguite, su richiesta della Direzione Lavori, in orario pomeridiano ed eventualmente notturno, di sabato e nei giorni festivi.

L'intervento che interesserà tutti i piani fuori terra, compreso il piano "terra" aperto, sarà eseguito a singoli interventi che interesseranno un piano o parte di piano per volta, a discrezione della Direzione lavori.

All'ultimazione dell'intervento di ogni singolo piano, l'impresa sospenderà i lavori per 3 settimane consecutive per i piani alti e 5 settimane consecutive per i piani bassi, tempo necessario all'INPS per effettuare gli spostamenti ed i trasferimenti.

SONO COMPRESI E REMUNERATI NEI PREZZI TUTTI GLI ONERI CONNESSI ALLE SOSPENSIONI LAVORI, AL FERMO DELLE ATTIVITA' E DEL CANTIERE, GLI ONERI RELATIVI ALL'ALLONTANAMENTO PROGRAMMATO DELL'IMPRESA, IL MANTENIMENTO DEL CANTIERE E GLI INTERVENTI NECESSARI DURANTE LE SOSPENSIONI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DELLE AREE OGGETTO D'INTERVENTO, NONCHE' TUTTI GLI ONERI CONNESSI ALLA RIPRESA DEI LAVORI.

SONO COMPRESI E REMUNERATI NEI PREZZI LE OPERE, I LAVORI, I COTROLLI, LA SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO LEGATO ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE E

DELLE AREE INTERESSATE AI LAVORI ANCHE DURANTE LE SOSPENSIONI DEI LAVORI E L'ALLONTANAMENTO PROGRAMMATO DELL'IMPRESA.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO PER OGNI PIANO

TEMPI PROGRAMMATI, PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO PER OGNI, SINGOLO PIANO	INTERVENTO, A CARICO DELL'IMPRESA	N. 4 SETTIMANE PER OGNI PIANO ALTO (500 mq. circa) N. 7 SETTIMANE PER OGNI PIANO BASSO (800 mq. circa)
TEMPI PROGRAMMATI, DI SOSPENSIONE LAVORI ED ALLONTANAMENTO DELL'IMPRESA, AD ULTIMAZIONE DI OGNI SINGOLO PIANO	SGOMBERI E PULIZIE A CARICO DELL'INPS	N. 3 SETTIMANE PER OGNI PIANO ALTO N. 5 SETTIMANE PER OGNI PIANO BASSO

articolo 48 - Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti

La contabilità sarà eseguita in percentuale, a corpo sull'ammontare dei lavori, a cura del Direttore Lavori, il quale redigerà stati di avanzamento entro i successivi 45 giorni dalla data del raggiungimento delle percentuali dei lavori da contabilizzare esplicitate in tabella e riportanti l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni.

Redazione S.A.L. n. 1	30% dei lavori da contabilizzare
Redazione S.A.L. n. 2	30% dei lavori da contabilizzare
Redazione S.A.L. n. 3	40% dei lavori da contabilizzare

Sui pagamenti effettuati a seguito dell'emissione di ciascuno stato avanzamento lavori, saranno applicate le trattenute di garanzia previste dalle normative vigenti sugli appalti pubblici, successivamente corrisposte a saldo, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo.

La liquidazione delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificata o corrette qualora la Direzione Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

articolo 49 - Penali

All'Appaltatore, in caso di ritardo sul termine dell'ultimazione dei lavori, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore Lavori, sarà trattenuta, direttamente in contabilità lavori, una penale pecuniaria stabilita nella misura di **1/1000** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di fine lavori.